

Regolamento disciplinante la procedura per l'assegnazione dei segretari ed il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali comunali del 2020

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 4, comma 4, legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (*"Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14"*) la procedura per l'assegnazione dei segretari ed il conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali a seguito delle elezioni generali comunali del 2020, sulla base dei posti di segretario individuati all'esito del procedimento per la rideterminazione, a norma dell'articolo 3 della l.r. 15/2020, degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*"Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane"*) e secondo le modalità di scelta stabilite dagli articoli 2, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (*"Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6"*) e 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*"Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta"*) e le priorità di incarico stabilite dall'articolo 8 della l.r. 14/2019, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 (*"Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali"*).

Articolo 2

(Pubblicità delle sedi di segreteria e dei posti di segretario)

1. L'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta (di seguito denominata Agenzia) pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica individualmente

agli iscritti all'Albo regionale dei segretari (di seguito denominato Albo) le sedi di segreteria ed i posti di segretario disponibili, così come individuati in esito al procedimento di cui all'art. 3 della l.r. 15/2020 per la rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 19 della l.r. 6/2014.

2. *Comma abrogato con deliberazione dell'Agenzia n.19/2021 del 1° aprile 2021.*
3. Ricevuto l'elenco degli ambiti territoriali ottimali individuati ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15/2020, trasmesso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Agenzia richiede ai nuovi ambiti territoriali che non lo hanno ancora fatto di comunicare il numero di posti di segretario previsti per le rispettive sedi di segreteria.
4. La comunicazione di cui al precedente comma 3 deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. In mancanza di comunicazione entro il predetto termine, presso la sede di segreteria dell'ambito territoriale inottemperante si intenderà disponibile un solo posto di segretario.
5. La pubblicazione e la comunicazione delle sedi di segreteria e dei posti di segretario di cui al precedente comma 1 avvengono entro quattordici giorni dalla data in cui la Regione avrà dato comunicazione all'Agenzia dell'elenco degli ambiti territoriali ottimali.

Articolo 3

(Manifestazione di disponibilità degli iscritti all'Albo regionale dei Segretari)

1. Tutti gli iscritti all'Albo manifestano la disponibilità ad assumere l'incarico di segretario per un massimo di tre sedi, con l'impegno ad accettare la proposta di incarico proveniente da una delle sedi per le quali hanno manifestato il proprio interesse, mediante l'impiego del modulo denominato "Manifestazione di disponibilità" di cui all'Allegato A.
2. Gli interessati devono far pervenire le loro manifestazioni di disponibilità all'Agenzia e ai legali rappresentanti degli enti locali di interesse (Sindaci dei Comuni capofila che assumono la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, per brevità "Sindaci dei Comuni capofila", Sindaci dei Comuni non assoggettati all'obbligo di convenzionamento, Presidenti di Unités, Sindaco del Comune di Aosta) entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione e comunicazione delle sedi di segreteria e dei posti di segretario di cui al precedente articolo 2.

3. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*"Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta"*) che non intendono assumere un incarico di segretario di ente locale sono tenuti a farne comunicazione all'Agenzia entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione e comunicazione delle sedi di segreteria e dei posti di segretario di cui al precedente articolo 2, mediante l'impiego del modulo denominato "Diniego ad assumere un incarico di Segretario di ente locale" di cui all'Allegato B.
4. La mancata comunicazione di cui al comma precedente, in assenza di manifestazione di disponibilità di cui al primo comma del presente articolo, verrà considerata ai fini del presente regolamento come manifestazione tacita di diniego.
5. Le manifestazioni di disponibilità e le manifestazioni di diniego, corredate di documento di identità del dichiarante, potranno essere comunicate, alternativamente, a mezzo pec o a mezzo e-mail ordinaria o a mezzo raccomandata a mano o a mezzo raccomandata A.R. Farà in ogni caso fede la data di ricezione e le comunicazioni che giungeranno successivamente al termine sopra indicato non verranno prese in considerazione.
6. Coloro che, successivamente al 12 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente regolamento), si sono iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998, così come consentito in via eccezionale dall'art. 2, comma 1, della l.r. 4/2021, possono manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico di segretario per un massimo di tre sedi, comunicando il modulo "Manifestazione di disponibilità" di cui all'Allegato A, con le modalità di cui al precedente comma 5, entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione ad opera dell'Agenzia del provvedimento di avvenuta iscrizione.
7. In ogni caso, per gli iscritti di cui al precedente comma 6 la domanda di iscrizione implica l'accettazione dell'incarico presso uno qualsiasi degli enti locali, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, della l.r. 4/2021.

Articolo 4

(Comunicazione agli Enti locali degli elenchi dei segretari incaricabili)

1. Successivamente alle attività e operazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'Agenzia pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai legali rappresentanti degli enti locali l'elenco dei nominativi degli iscritti all'Albo regionale dei Segretari ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 46/1998 (cd Segretari di parte prima) e l'elenco degli

iscritti all'Albo regionale dei Segretari ai sensi dell'art. 1, comma 6, della l.r. 46/1998 (cd Segretari di parte seconda) che non hanno manifestato il diniego ad assumere un incarico di segretario di ente locale o che si sono iscritti in via eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, l.r. 4/2021.

2. Tutti i Segretari di parte prima hanno diritto ad un incarico di segretario di ente locale.
3. Essendo esaurita la graduatoria degli idonei al corso-concorso espletato ai sensi della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (*"Disposizioni urgenti per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta"*), gli incarichi ai Segretari di parte seconda sono conferiti, salvo quanto stabilito dal comma che segue, secondo il seguente ordine di priorità ex art. 8, comma 5, della l.r. 14/2019:
 - ai soggetti che hanno seguito e superato il corso di formazione, tenutosi negli anni 2009/2010, per l'accesso all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 (nel prosieguo per brevità "Segretari prioritariamente incaricabili") e che non hanno manifestato il diniego ad assumere un incarico di segretario di ente locale;
 - ai restanti soggetti che, alla data del 4 ottobre 2019 (di entrata in vigore della l.r. 14/2019), sono iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 (nel prosieguo per brevità "Segretari secondariamente incaricabili") e che non hanno manifestato il diniego ad assumere un incarico di segretario di ente locale o che si sono iscritti in via eccezionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 4/2021, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 11, della l.r. 46/1998.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, limitatamente agli enti locali che hanno in dotazione organica dei dipendenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale l'incarico di segretario può, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della l.r. 14/2019, essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale, che sia iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998. In questo caso l'incarico può essere affidato con decorrenza dal giorno successivo all'assegnazione del segretario da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, della l.r. 15/2020.

Articolo 5

(Convocazione per la scelta dei segretari)

1. Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione e comunicazione dell'elenco dei segretari incaricabili di cui all'art. 4, l'Agenzia procede a convocare per la scelta dei segretari, presso la propria sede o altra sede che verrà all'uopo indicata, singolarmente e a distanza di dieci minuti l'uno dall'altro, tutti i Sindaci dei Comuni capofila, tutti i Sindaci dei Comuni non assoggettati all'obbligo di convenzionamento, tutti i Presidenti di Unités, il Sindaco del Comune di Aosta.
2. La convocazione avviene secondo turni seguendo l'ordine di priorità stabilito dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 10/2015, ovvero prima gli ambiti territoriali ottimali con il minor numero di abitanti, e, successivamente, gli enti locali e le altre forme associative con il minor numero di abitanti.
3. Gli ambiti territoriali ottimali che al loro turno di convocazione non avranno ancora nominato il Sindaco del Comune capofila verranno riconvocati dall'Agenzia in coda per una data successiva alla convocazione degli altri legali rappresentanti degli enti locali e solo a seguito di tale nomina.
4. Gli ambiti territoriali di cui al comma 3 del presente articolo potranno scegliere esclusivamente i segretari ancora a disposizione alla data in cui si terrà la loro convocazione separata.
5. I Sindaci dei Comuni capofila, in caso di impedimento, possono delegare la partecipazione alla convocazione a uno dei Sindaci dei Comuni facenti parte del proprio ambito territoriale ottimale.
6. I Sindaci non assoggettati all'obbligo di convenzionamento, i Presidenti di Unités e il Sindaco del Comune di Aosta, in caso di impedimento, possono delegare la partecipazione alla convocazione ai propri vice istituzionali.
7. I soggetti delegati di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo devono presentarsi alla convocazione con specifica delega scritta corredata di copia di un documento di identità del soggetto delegante.

Articolo 6

(Procedura di scelta dei segretari)

1. Al proprio turno di convocazione, ciascun Sindaco o Presidente dovrà consegnare un atto scritto di individuazione del segretario da nominare, controfirmato per accettazione dal segretario individuato, secondo il modulo denominato "Atto scritto di individuazione del Segretario da nominare" di cui all'Allegato C.

2. I Sindaci dei Comuni capofila che hanno diritto a scegliere fino a due segretari, qualora intendano esercitare tale opzione, dovranno individuare contestualmente entrambi i segretari e consegnare un unico atto controfirmato dagli stessi per accettazione.
3. *Comma abrogato con deliberazione dell' Agenzia n.19/2021 del 1° aprile 2021.*
4. Il Sindaco o il Presidente dell'Unité verrà riconvocato dall' Agenzia in coda per una data successiva alla convocazione degli altri legali rappresentanti degli enti locali e potrà scegliere esclusivamente un segretario ancora a disposizione a quella data nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui non si presenti al proprio turno di convocazione oppure, pur presentandosi, non disponga dell'atto di individuazione controfirmato per accettazione dal segretario individuato;
 - b) nel caso in cui venga presentata la scelta di un segretario già scelto nei precedenti turni di convocazione;
 - c) nel caso in cui, avuto riguardo ai posti di segretario ancora disponibili e al numero di Segretari di parte prima non ancora scelti nei precedenti turni di convocazione, risulti raggiunto il numero massimo di incarichi conferibili ai Segretari di parte seconda e venga presentata la scelta di un ulteriore segretario appartenente a detta categoria;
 - d) nel caso in cui, avuto riguardo al numero massimo di incarichi conferibili ai Segretari di parte seconda e al numero di "Segretari secondariamente incaricabili" già scelti nei precedenti turni di convocazione, l'ulteriore scelta di un "Segretario secondariamente incaricabile" non consenta di rispettare l'ordine di priorità a favore dei "Segretari prioritariamente incaricabili" stabilito all'art. 4, comma 3, del presente regolamento;
 - e) in ogni altro caso in cui l' Agenzia ravvisi l'impossibilità di procedere oltre nelle operazioni di scelta.
5. La riconvocazione avverrà secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art.2, comma 1, della l.r. 10 del 2015.
6. Nei confronti degli enti locali che alla riconvocazione si renderanno inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell' Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvederà in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 4, comma 4bis, della l.r. 4/2021.

Articolo 7

(Sospensione della procedura di scelta dei segretari)

Articolo abrogato con deliberazione dell'Agencia n.19/2021 del 1° aprile 2021

Articolo 8

(Assegnazione dei segretari scelti)

1. L'Agencia, accertato il possesso dei requisiti di legge per l'assunzione dell'incarico, adotta i provvedimenti di assegnazione dei segretari scelti e ne dà comunicazione, ai fini della nomina, ai Sindaci o ai Presidenti e ai segretari interessati.
2. L'Agencia pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco aggiornato delle assegnazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento, la data di decorrenza dell'incarico, individuata ai sensi dell'art. 4, comma 4, della l.r. 15/2020, sarà la medesima per tutti e verrà comunicata dall'Agencia conclusa la procedura di assegnazione.

Articolo 9

(Conferimento degli incarichi ai segretari)

1. Ricevuta la comunicazione della data di decorrenza dell'incarico, i Sindaci dei Comuni capofila, i Sindaci dei Comuni non assoggettati all'obbligo di convenzionamento, i Presidenti di Unités, il Sindaco del Comune di Aosta procedono al conferimento degli incarichi ai segretari.
2. Gli atti di nomina riporteranno la data di decorrenza dell'incarico comunicata dall'Agencia e gli incarichi avranno effetto da tale data, previa accettazione da parte del segretario.
3. Nei contratti individuali di lavoro dei Segretari di parte seconda dovrà essere indicata la durata limitata dell'incarico.
4. I Segretari di parte seconda iscritti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 4/2021, che non accettino l'incarico, sono cancellati d'ufficio dall'Albo a conclusione del procedimento di conferimento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Articolo 10
(Segnalazione)

Articolo abrogato con deliberazione dell'Agencia n.19/2021 del 1° aprile 2021.

Articolo 11
(Allegati)

1. Formano parte del presente regolamento i seguenti Allegati:
 - Allegato A: modulo “Manifestazione di disponibilità”;
 - Allegato B: modulo “Diniego ad assumere un incarico di Segretario di ente locale”;
 - Allegato C: modulo “Atto scritto di individuazione del Segretario da nominare”.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agencia dei segretari ed entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione della relativa deliberazione nel sito informatico dell'Agencia, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4.